



# COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

## I SETTORE PERSONALE - SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

**Nr. 193 Del 07/02/2019**

<b>OGGETTO</b>	<b>Collocamento a riposo d'ufficio del dipendente ERRANTE CORRADO con decorrenza dal 01.03.2019 (ultimo giorno di servizio 28/02/2019).</b>
----------------	---

Responsabile del Procedimento (RUP) **TUFANO ANNA**

Dirigente del Settore : **LIVORNESET**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Collocamento a riposo d'ufficio del dipendente ERRANTE CORRADO con decorrenza dal 01.03.2019 (ultimo giorno di servizio 28/02/2019).</b>
-----------------	---

## IL DIRIGENTE

**RICHIAMATO** l'art. 24 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214 "**Decreto Salva Italia**" che ha dettato una nuova disciplina in materia di sistema pensionistico prevedendo la pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti d'età e di contribuzione e la **pensione anticipata** (commi 10 e 12) in presenza di un'anzianità contributiva **per il triennio 2016-2018 per gli uomini di anni 42 e mesi 10** in considerazione degli incrementi dovuti dalla speranza di vita;

**VISTO** che il dipendente Sig. Errante Corrado nato a Minturno il 19.01.1953 risulta assunto presso il Comune di Formia tempo indeterminato dal **01.06.2001** a conclusione di vari periodi di lavoro effettuati con contratti a tempo determinato, attualmente inquadrato nel profilo professionale di "Autista Moc" categoria giuridica B3- economica B5, ha richiesto all'INPS gestione ex INPDP la ricongiunzione di periodi di lavoro accreditati presso altre gestioni, nonché il riconoscimento ai fini pensionistici del servizio militare;

**VISTO** il provvedimento di ricongiunzione della Direzione Provinciale di Latina acquisto al protocollo dell'Ente al n. 17 del **02/01/2019** dove viene riconosciuto al dipendente ai fini del diritto e della misura del trattamento di quiescenza un **periodo pari ad anni 21 mesi 11 giorni 23**;

**VISTA** l'accettazione del provvedimento di ricongiunzione da parte del Sig. Errante Corrado assunto al protocollo dell'Ente al n. 3906 del 24/01/2019;

**ACQUISITO** agli atti altresì il provvedimento di riconoscimento ai fini pensionistici del servizio militare da parte dell'INPS gestione Dipendenti Pubblici registrato al protocollo dell'Ente al n. 6240 del 07/02/2019 **pari ad anni 1, mesi 2 e g. 1**;

**VERIFICATO** che solo a seguito della conclusione del predetto procedimento di ricongiunzione ed accoglimento dell'istanza per il riconoscimento ai fini pensionistici del servizio militare nella gestione INPS dipendenti pubblici, si è potuto accertare il possesso da parte del dipendente del requisito della massima anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi prevista per il diritto al conseguimento della **pensione anticipata** prevista dall'art. 24 del D.L. n. 201 conv. in Legge n. 214/2011 (commi 10 e 12);

**VISTO** l'art 2 comma 5 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge n. 125 del 30/10/2013 che così prevede "*l'art. 24 comma 4 secondo periodo del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, non è modificabile dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione*";

**VISTA** la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2015, dove, nell'interpretare le norme abrogative dell'istituto del trattenimento in servizio (art. 1 del decreto n. 90/2014 conv. in Legge n. 114/2014) viene ribadito nello spirito delle finalità perseguite dal legislatore volto a favorire il ricambio generazionale e il ringiovanimento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, che la **risoluzione obbligatoria** del rapporto di lavoro trova applicazione per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia **ovvero il diritto alla pensione anticipata avendo raggiunto l'età limite ordinamentale;** \_

**ACCERTATO**, dunque, che oltre ad aver maturato il diritto alla pensione anticipata per la massima anzianità contributiva, il dipendente ha raggiunto, altresì, il limite ordinamentale **di anni 65** per la permanenza in servizio nella Pubblica Amministrazione come disciplinato dall'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 1973 n. 1092 per i dipendenti dello Stato e dall'Art. 12 della legge 20 marzo 1975 n. 70 per i dipendenti degli enti pubblici ;

**VISTO** l'art. 27 ter- lettera a del CCNL 6/7/1995 dove si stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio e nell'art. 27 quater, sempre del CCNL del 6/7/1995 dove viene prescritto che la risoluzione del rapporto di lavoro **avviene automaticamente** al verificarsi della condizione prevista;

**VISTA** la circolare INPS n. 74 del 10 aprile 2015 dove viene sancito il principio della Cristallizzazione del diritto alla pensione ,volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto,per i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data e che possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell'eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione;

**VISTO** l'art. 5, comma 8 del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 13/2012, che così recita “ Le ferie, riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età.

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/00;

**RITENUTA** la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183 9° comma, del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

## **DETERMINA**

- 1. di richiamare** e confermare tutta la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. **di dare atto che il Sig. Errante Corrado** nato a nato a Minturno il 19.01.1953, dipendente di questo Comune a tempo indeterminato dal 01/06/2001 attualmente inquadrato nel profilo professionali di “Autista Moc” categoria giuridica B3- economica B5:
  - **ha maturato la massima anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi** prevista dall’art. 24 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011 n. 214;
  - **ha raggiunto il limite ordinamentale di anni 65 anni di età previsto per la permanenza in servizio;**
3. **di prendere atto** che si è verificata una condizione di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro;
4. **di collocare** conseguentemente a riposo d’ufficio con diritto alla pensione anticipata di anzianità il dipendente Errante Corrado **con decorrenza 01.03.2019 (ultimo giorno di servizio 28.02.2019);**
5. **di rilevare** che conseguentemente il rapporto di lavoro tra il dipendente Sig. Errante Corrado e questo Ente si intende cessato a tutti gli effetti di legge dal 01/3/2019;
6. **di trasmettere** la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici;
7. **di precisare** che ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico il dipendente ha presentato richiesta tramite il Patronato;
8. **di notificare** il presente provvedimento al dipendente interessato a tutti gli effetti di legge;
9. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
10. **di dare atto** che la presente determinazione NON NECESSITA del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
11. **di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**  
I SETTORE PERSONALE  
SVILUPPO ECONOMICO - AFFARI GENERALI  
**Dott.<sup>ssa</sup> Tiziana LIVORNESE**

**DETERMINAZIONE N. 193 DEL 07/02/2019**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA</b>
<b>PARERE NON DOVUTO</b>

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.  
da Daniele Rossi*